Comune	di	M	A	S	E	R		
Provinci	a di	TRE	EVIS	SO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DA PARTE DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI

(Artt. 24 e 25 Legge 27 dicembre 1985, n. 816)





INDICE

Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1 Contenuto Art. 2 - Diffusione
- Art. 3 Definizione di provvedimenti e atti preparatori
- Art. 4 Visione
- Art. 5 Informazione

Titolo II

DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI E DI ACQUISIRE INFORMAZIONI

- Art. 6 Esercizio del diritto di visione
- Art. 7 Soddisfacimento dell'istanza
- Art. 8 Visione di atti particolari
- Art. 9 Responsabilità per la visione
- Art. 10 Esercizio del diritto di informazione
- Art. 11 Controllo sostitutivo
- Art. 12 Regime fiscale

Titolo III

DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI

- Art. 13 Visione dei provvedimenti
- Art. 14 Autorizzazione alla visione
- Art. 15 Controllo esecutivo
- Art. 16 Visione di provvedimenti particolari
- Art. 17 Responsabilità
- Art. 18 Entrata in vigore

Estremi di pubblicazione ed approvazione

NORME RICHIAMATE

Artt. 24 e 25 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Artt. 291, 292 e 304 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

Artt. 62, 259 e 289 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383

Art. 82 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

Artt. 59 e 60 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 14 del D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 642.

Circolare Ministero dell'Interno n. 15900/1/Bis/10/A.11 del 17.11.1980.

Circolare Ministero dell'Interno n. 15219/2 dell'11.12.1911

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

Contenuto

Il presente Regolamento disciplina il diritto di visione da parte dei Consiglieri comunali dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonchè degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi ed il diritto di assumere le informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato. Disciplina, altresì, il diritto dei cittadini di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente.
vedimenti adottati dan Ente.
•
ART. 2
Diffusione
· ·
Copia del presente Regolamento sarà trasmessa ai Consiglieri comunali e messa a disposizione del pubblico, con possibilità di consultazione durante l'orario di apertura degli uffici municipali, senza ulteriori formalità.
ART. 3
Definizione di provvedimento e atti preparatori
Ai fini del presente Regolamento si intende per provvedimento qual- siasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio posta in es- sere dagli organi comunali nell'esercizio delle loro funzioni, quali, ad esempio, deliberazioni, atti per i quali è prescritta la pubblicazione (ordi- nanze, ruoli, concessioni), gli allegati che forniscono parte integrante degli atti deliberativi (progetti, preventivi di spesa, capitolati, fatture, verbali di commissione ecc.). Si intende, sempre ai fini del presente Regolamento per atto pre-
paratorio, l'atto mirante a promuovere l'attività degli organi comunali, quali pareri, istanze, proposte ecc.

ART. 4

Visione

attṛaver L'e	r visione deve intendersi, l'attività diretta a prendere conoscenza, rso la lettura e la consultazione, dei provvedimenti sopra specificati. sercizio del suddetto diritto, da parte del Consigliere comunale, ve tradursi in un potere di inchiesta, di ispezione o di verifica, a
meno c munale	che a ciò non sia stato espressamente incaricato dal Consiglio Co, sia come singolo che in collegio, secondo quanto previsto dall'art. T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.
••••••	
	ART. 5
	Informazione
organi zioni e	r informazione deve intendersi l'attività particolare svolta dagli addetti esplicantesi in quell'insieme di ragguagli, notizie, precisachiarimenti volti a favorire il corretto esercizio del mandato da ei consiglieri comunali.
. "	TITOLO II
	DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI E DI ACQUISIRE INFORMAZIONI
	ART. 6
	Esercizio del diritto di visione
provved	Esercizio del diritto di visione Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti i dimenti di cui al precedente articolo 3 durante l'orario di apertura lico degli uffici comunali.
provved	Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti i dimenti di cui al precedente articolo 3 durante l'orario di apertura
provved	Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti i dimenti di cui al precedente articolo 3 durante l'orario di apertura

ART. 7

Soddisfacimento dell'istanza

Per l'esercizio del suddetto diritto, il Consigliere comunale dovrà presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco, con l'indicazione, la più dettagliata possibile, del provvedimento di cui si chiede la visione.

Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, entro due giorni dalla presentazione della domanda, autorizzerà il Segretario comunale a mettere a disposizione del consigliere la documentazione richiesta.		
,		
ART. 8		
Visione di atti particolari		
Il bilancio di previsione, durante l'esercizio cui si riferisce, ed il con to consuntivo, nel periodo di deposito e pubblicazione ai sensi delle nor me vigenti, sono consultabili, previa semplice richiesta orale al Segretario comunale, durante l'orario d'ufficio, senza alcun'altra formalità. Lo stesso dicasi per la consultazione dello strumento urbanistico e dei regolamenti comunali vigenti.		
ART. 9		
Responsabilità per la visione		
Il Consigliere comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovra restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna senza cancella ture o abrasioni di alcun genere.		
•		
ART. 10		
ART. 10 Esercizio del diritto d'informazione		
Esercizio del diritto d'informazione		
Esercizio del diritto d'informazione Il Consigliere comunale ha, altresì, diritto a ricevere tutte le informazioni che ritenga necessarie per l'esercizio del proprio mandato, previa richiesta scritta al Sindaco che, sentiti eventualmente gli uffici interessati, fornirà i ragguagli del caso, mediante risposta orale o per iscritto, secondo le circostanze.		
Esercizio del diritto d'informazione Il Consigliere comunale ha, altresì, diritto a ricevere tutte le informazioni che ritenga necessarie per l'esercizio del proprio mandato, previa richiesta scritta al Sindaco che, sentiti eventualmente gli uffici interessati, fornirà i ragguagli del caso, mediante risposta orale o per iscritto,		
Esercizio del diritto d'informazione Il Consigliere comunale ha, altresì, diritto a ricevere tutte le informazioni che ritenga necessarie per l'esercizio del proprio mandato, previa richiesta scritta al Sindaco che, sentiti eventualmente gli uffici interessati, fornirà i ragguagli del caso, mediante risposta orale o per iscritto, secondo le circostanze. Tuttavia, qualora il Sindaco accerti che la richiesta non attiene all'esercizio del mandato di consigliere, ma è presentata per scopi diversi,		

ART. 11

Controllo sostitutivo

Qualora il Sindaco opponga diniego, espresso o tacito, alle richieste avanzate ai sensi degli articoli 6 e 10 del presente Regolamento, il Consigliere comunale potrà ricorrere al Comitato Regionale di Controllo, che, ove riscontri la legittimità della richiesta, attuerà la procedura per la nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 59, comma 4° della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Eliminato del Co.RE.CO.
ART. 12
Regime fiscale
Le richieste di visione di provvedimenti e di informazione da parte dei consiglieri comunali sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 14, comma 1° del D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 642, tabella b).
TITOLO III
DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI
DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI
ART. 13
Visione dei provvedimenti
Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, purchè ne facciano richiesta scritta, in carta legale, indirizzata al Capo dell'Amministrazione.

ART. 14

Autorizzazione alla visione

Il Sindaco, normalmente, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di presentazione della domanda, autorizzerà il Segretario comunale a mettere a disposizione dei cittadini i provvedimenti richiesti.

Nel caso in cui il numero delle richieste presentate sia tale da intralciare il regolare svolgimento del lavoro d'ufficio, la Giunta Municipale prov-

	ART. 15
	Controllo sostitutivo
dino notrà ri	e richieste non vengano esaudite nei suddetti termini, il cit volgersi al Comitato Regionale di Controllo per la nomina de ad acta ai sensi del citato art. 59, comma 4°, della Legge 1 n. 62.
: 2	·
	Elininato del CO.RE.CO.
	Elimato all G.N. W.
	ART. 16
	Visione di provvedimenti particolari
onto consun	lura di cui agli artt. 13 e 14 non si applica per la visione de ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument
onto consuni i pubblicazio rbanistico vi	ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument gente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazion
onto consun	ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument gente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazion hiesta orale.
onto consun i pubblicazio rbanistico vi	ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument gente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazion hiesta orale. ART. 17
onto consunii pubblicazio irbanistico vi i semplice rio	ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument gente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazion hiesta orale. ART. 17 Responsabilità
onto consuni pubblicazio rbanistico vi semplice rio	ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument gente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazion hiesta orale. ART. 17
onto consunii pubblicazio ir pubblicazio irbanistico vio i semplice rio	ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument gente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazion hiesta orale. ART. 17 Responsabilità ra e la custodia degli atti dati in visione si intendono richiam
onto consunii pubblicazio ir pubblicazio irbanistico vio i semplice rio	ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument gente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazion hiesta orale. ART. 17 Responsabilità ra e la custodia degli atti dati in visione si intendono richiam ioni di cui al precedente art. 9.
onto consunii pubblicazio ir pubblicazio irbanistico vio i semplice rio	ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument gente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazion hiesta orale. ART. 17 Responsabilità ra e la custodia degli atti dati in visione si intendono richiam ioni di cui al precedente art. 9. ART. 18
Per la cu e le disposiz	ivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito ne a norma di Legge nonchè per la visione dello strument gente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazion hiesta orale. ART. 17 Responsabilità ra e la custodia degli atti dati in visione si intendono richiam ioni di cui al precedente art. 9.

Deliberato dal Consiglio comunale	in seduta25 MAR. 1986
N	ne risulta dal registro degli originali.
IL SINDACO	
Dr. Gluseppe Tittoto	
Dr. Gluseppe Tittoto	1 Segretario comunale
Ö.	Zoccola dott. Enrico
J. GRET	TE RIV
Pubblicato all'albo pretorio il	1 1 APR. 1986
	con
iorno (1)	senza
Addi	
(E. Di	Il Segretario comunale
The second secon	Il Segretario comunale Zoccola dott. Enrico
	<i>[•]</i>
(1) Festivo o di mercato	
Divenuto esecutivo ai sensi dell'ar	t. 60 della Legge 10 febbraio 1953, n.
52, come da ricevuta della Sezione Pr	
9 9 4 9 9 4 9 9 9	RESA D'ATTO con esclusione deg
JINE DI	artt. 11 e 15 Il Segretario comunale
OO) 70
STGRETER	Zoccola dott. Enrico
Pubblicato all'albo pretorio per 15	giorni consecutivi dal
	a termini dell'art. 62 della Legge co-
munale e provinciale 3 marzo 1934 n. 3	აია ,
Visto: IL SINDACO	
Dr. Gluseppe Tittoto	~
O D	Il Segretario comunale
	Zoccola dott. Enrico